

N. R.G. 35574/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **35574/2020** promossa da:

CITTA' D on il patrocinio dell'avv. DI SANTO ANGELO e
dell'avv. CAGLIANI LUCA (CGLLCU77A17L667N) VIA RISORGIMENTO, 44 TREZZANO ROSA; ,
elettivamente domiciliato in VIA RISORGIMENTO, 44 23868 TREZZANO ROSA presso il difensore avv. DI
SANTO ANGELO

APPELLANTE

contro

V), con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv

APPELLATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso in appello tempestivamente depositato la Città di _____ ha chiesto l'integrale riforma della sentenza n. 12875/2019 depositata dal Giudice di Pace di Milano, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso svolto da Virginio _____ avverso 16 verbali di accertamento di violazioni amministrative con condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 255,00 per tutti e 16 i verbali notificati.

L'appellante ha dedotto:

- che il giudice di pace aveva errato nel ritenere che il ricorrente avesse fornito la prova della tempestiva proposizione del ricorso introduttivo per essere stato affidato al servizio postale in data 21.12.2018, in quanto a fronte della rituale notifica dei verbali di accertamento in data 21.11.2018, il ricorso ex art. 204 Cds era stato depositato soltanto in data 2.12.2019;
- che dall'avviso di ricevimento della raccomandata prodotto dal ricorrente non risultava riconducibile alla controversia in esame;
- che il giudice di primo grado aveva errato nell'applicazione dell'art. 198 Cds, vertendosi in un caso di concorso materiale in quanto relativo ad infrazioni commesse con condotte diverse ed in giorni diversi;
- che, come rilevato nelle difese svolte nel giudizio di primo grado, vi era prova delle violazioni contestate e l'accertamento delle stesse era avvenuto in modo regolare, mediante lettura di cronotachigrafo digitale, ritirato e sottoscritto dallo stesso trasgressore il 24.10.2018.

Si è costituito l'appellato che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e della indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge.

Sempre in via preliminare l'appellato ha dedotto l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 346 e 348 bis c.p.c. non essendo sorretto dal *fumus boni iuris* né dalla indicazione di precedenti giurisprudenziali a sostegno della tesi dell'appellante.

L'appellato ha dedotto l'ammissibilità del ricorso in primo grado, rilevando la sussistenza della prova della spedizione della busta in data 21.12.2018 ed il successivo smarrimento da parte della Cancelleria del Giudice di Pace della busta contenente il ricorso proposto.

Nel merito l'appellato ha dedotto la correttezza dell'interpretazione fatta propria dal giudice di primo grado ed ha riproposto le difese svolte nel ricorso introduttivo.

All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado e dopo la riassegnazione del fascicolo a questo giudice, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa all'udienza indicata in epigrafe.

Preliminarmente si rileva la infondatezza delle eccezioni preliminari svolte dalla parte appellata.

Invero, diversamente da quanto allegato dalla difesa dell'appellato, nel ricorso in appello sono indicate le parti della sentenza che si intendono contestare ed i motivi dell'impugnazione.

In particolare, sia nella illustrazione del primo motivo di gravame, relativo alla valutazione della tempestività del ricorso, sia del secondo, relativo all'applicazione dell'art. 198 Cds, vi è l'indicazione (rispettivamente a pag. 4 e 5) delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado ritenute erronee e di cui si chiede la riforma.

Quanto ai successivi motivi, nel ricorso sono state sviluppate le difese svolte già in primo grado a sostegno della sussistenza delle violazioni contestate e della legittimità delle modalità di accertamento delle stesse.

Venendo quindi all'esame del gravame, si osserva che è infondata la doglianza relativa alla tardività della proposizione del ricorso.

Al riguardo, in condivisione a quanto affermato dalla sentenza di primo grado, dalla documentazione prodotta da emerge che il ricorso è stato spedito a mezzo posta in data 21.12.2018, come da ricevuta di spedizione della raccomandata e successivo avviso di ricevimento, recanti numero di spedizione coincidente.

La trasmissione del ricorso introduttivo a mezzo di tale raccomandata si evince dal fatto che la data di ricezione del 2.1.2019 coincide con il timbro apposto dalla cancelleria sul ricorso attestante la ricezione del ricorso a mezzo posta (cfr. ricorso contenuto nel fascicolo d'ufficio di primo grado).

Ciò posto, si reputa fondato il secondo motivo di impugnazione svolto da Città d

Nella sentenza impugnata il giudice di pace ha ritenuto sussistenti le violazioni contestate ma, in applicazione dell'art. 198 Cds, ha ritenuto che le plurime violazioni andassero ascritte ad un'unica azione ed ha quindi rideterminato la sanzione nella somma di 255,00.

delle infrazioni contestate, si reputa invece fondato il motivo di impugnazione di Città di relativo all'erronea applicazione dell'art. 198 Cds.

Al riguardo, a norma dell'art. 198 co 1 C. d. S. e dell'art. 8 Legge 689/81 *“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*.

In base al chiaro tenore letterale delle norme, esse sono applicabili solo allorché si sia in presenza di una sola azione od omissione con la quale si perpetrano diverse violazioni.

Nel caso di specie le condotte solo plurime, commesse in giorni diversi, come emerge dai verbali di contestazione prodotti da entrambe le parti, che indicano per l'appunto le diverse date in cui è stata riscontrata l'omesso inserimento dei dati nel cronotachigrafo.

Sul punto si richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui *“ in tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che - salve le ipotesi di cui al secondo comma, in materia di violazione delle norme previdenziali ed assistenziali - la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen.; la disciplina di cui al citato art. 8 - che non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art. 8-bis della medesima legge, che ha introdotto, in tema di sanzioni amministrative, il corrispondente di alcune forme di recidiva penale - non configura alcuna ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle sanzioni penali, attesa la diversità dei due tipi di violazione”* (Cass.civ. 5252/2011, Cass. 26434/2014).

Neppure ricorrono i presupposti per ricondurre le diverse condotte ad una unica violazione..

Sul punto occorre considerare quanto affermato dalla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione della possibilità per il giudice di irrogare in presenza di più violazioni una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo.

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 198 comma 2 cds, evidenziando come il giudice rimettente nella ipotesi in cui le violazioni siano accertate sulla stessa strada ed a brevissima distanza temporale l'una dalle altre (nel caso sottoposto alla Corte la distanza era di 31 secondi l'una dall'altra) non aveva motivato sulla applicabilità o meno del principio contenuto nell'art. 8-bis, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui *“Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”* (Corte Cost ordinanza 14/2007).

In particolare la Corte ha affermato che in tale ipotesi *“proprio la contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell'applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata”*;

Nel caso in esame, va escluso che ricorrano i citati requisiti in quanto si tratta di infrazioni che risultano commessi in giorni diversi, come chiaramente indicato nei verbali di accertamento, il che esclude la configurabilità di un'unica condotta di durata e, quindi, di una unica violazione.

Con riferimento alle difese svolte dall'appellato in merito alla mancata produzione della copia dei dati estratti dal cronotachigrafo ed alla conseguente impossibilità di valutare quali infrazioni sarebbero state compiute e quando, si osserva che nella sentenza di primo grado il giudice di pace ha affermato la valenza probatoria di quanto attestato a verbale dagli agenti accertatori in ordine alle risultanze della disamina dell'archivio digitale della carte del conducente ed ha ritenuto come, a fronte di tali contestazioni, l'opponente si sia limitato a generiche doglianze in ordine alla fondatezza di quanto emerso dalla lettura del tachigrafo digitale senza fornire alcuno specifico elemento a sostegno delle proprie argomentazioni difensive.

In base a tali rilievi il giudice ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni contestate ed ha ritenuto che la mancata produzione da parte dell'ente di quanto acquisito in formato elettronico non consenta alcuna concreta valutazione sulla gravità delle condotte tenute.

Alla luce di tale statuizione, è configurabile la soccombenza del ricorrente in relazione alle difese volte a contestare la legittimità dei verbali di accertamento contestati.

Ne deriva che la parte avrebbe dovuto svolgere appello incidentale sul punto per devolvere tali questioni alla cognizione del giudice di appello, non potendosi limitare alla mera riproposizione delle difese svolte nel ricorso.

Neppure tale riproposizione, svolta nella memoria di costituzione, tempestivamente depositata può ritenersi qualificabile come appello incidentale, atteso che la parte, oltre ad avere dato atto di non intendere proporre appello incidentale (cfr. pag. 12 della memoria), non ha neppure domandato l'esame di tale questione prima dell'avverso appello (cfr. Cass.civ. 24456/2020).

In ogni caso, anche ad accedere ad una diversa qualificazione, tali difese non potrebbero condurre al rigetto dell'appello.

Come rilevato dal giudice di pace, Virginio, nel ricorso in primo grado, non ha svolto contestazioni specifiche su quanto emerso dalle registrazioni esaminate dagli organi accertatori, limitandosi ad affermare che lo svolgimento di altre mansioni è soltanto supposto dagli operanti e che l'autista avrebbe dedicato al riposto i tempi di attesa per le operazioni interessanti la merce.

Tuttavia, le caratteristiche e funzioni del cronotachigrafo, che consiste in un sistema elettronico che, in osservanza della normativa europea, registra i tempi di guida e di riposo dei conducenti e traccia i dati al dettaglio relativi alla velocità ed alle distanze percorse, fa sì che i dati da esso risultanti forniscano piena prova dei fatti rappresentati ai sensi dell'art. 2712 cod.civ., salvo l'espresso, specifico e circostanziato disconoscimento da parte del destinatario.

Inoltre, sempre in tema di valore probatorio di tali registrazioni, occorre richiamare il contenuto della decisione UE 2009/959, relativa al modulo di controllo del conducente, che prevede per l'appunto che considerare e registrazioni del tachigrafo sono la prima fonte di informazioni ottenute dai controlli stradali e che la mancanza di registrazioni può essere giustificata solo se le registrazioni tachigrafiche, comprese quelle inserite manualmente, non erano possibili per ragioni obiettive.

Sul punto, si ritiene utile richiamare quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 7 maggio 2020 (C-96/2019 Vo- Bezirhauptmanschaft).

Nella citata pronuncia la Corte ha osservato che, in base all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento n. 561/2006, *“il conducente deve registrare automaticamente o manualmente il periodo di riposo giornaliero o settimanale, ogni periodo di «disponibilità» nonché il tempo dedicato ad altre mansioni; tale obbligo di registrazione si estende alla situazione in cui il conducente si è allontanato dal veicolo, conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento n. 165/2014. Ne consegue che, qualora siffatte registrazioni non siano disponibili, si può esigere che il conducente fornisca la prova del rispetto delle disposizioni dei regolamenti di cui trattasi mediante la produzione delle informazioni pertinenti corrispondenti all'uno o all'altro dei periodi di cui al punto precedente della presente sentenza, sulla base del modulo contenuto nell'allegato della decisione 2009/959, allo scopo di consentire alle autorità di controllo degli Stati membri di assicurarsi, in particolare, che gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e di protezione della sicurezza stradale perseguiti da tali regolamenti siano stati rispettati”*

Nella fattispecie, si ritiene quindi accertata la mancanza delle citate annotazioni, mentre non è stato provato dal conducente né dal proprietario dell'automezzo il rispetto delle citate prescrizioni.

Al riguardo, differentemente da quanto allegato dall'appellato, non risulta prodotto nel fascicolo di primo grado alcun documento relativo ai tempi di fermata, sosta e riposo e comunque non è stato allegato né dimostrato che le mancate registrazioni siano giustificate da fatto obiettivo, circostanze queste peraltro in contraddizione con le stesse dichiarazioni del conducente del mezzo.

Non si rilevano neppure le violazioni addotte dal ricorrente in merito alle modalità di contestazione delle violazioni, in quanto, come emerge dagli atti del procedimento, la Polizia Locale ha accertato le violazioni attraverso l'esame della strumentazione installata sullo stesso automezzo di proprietà dell'appellato, in presenza del trasgressore ed ha provveduto alla contestazione immediata a carico di quest'ultimo delle violazioni stesse.

Si impone, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso proposto da
verso i verbali di contestazione impugnati.

La decisione in ordine alle spese processuali tiene conto della soccombenza dell'appellato, che dovrà quindi rifondere le spese in favore dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/2014, senza riconoscimento dei compensi per la fase istruttoria e con riduzione dei compensi delle altre fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o conclusione, così provvede:

- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 12875/2019 depositata dal Giudice di Pace di Milano in data 11.3.2020, rigetta integralmente l'opposizione proposta da Virginio avverso i verbali di accertamento impugnati, emessi in data 24.10.2018;
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite in favore di Città d che liquida per il presente grado del giudizio in € per spese vive ed in € per compensi professionali, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge e per il giudizio di primo grado in per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.

Milano, 24 novembre 2021

Il Giudice
dott. Serena Nicotra